

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Avellino in data 05 marzo 2021, iscritto al n. RG 80/2021, difeso da se medesimo, avverso la decisione n. 4/2021 del 12 gennaio 2021, pubblicata il 03 febbraio 2021 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, notificata a mezzo PEC in data 04 febbraio 2021, con la quale è stata applicata la sanzione della censura.

Il ricorrente Avv. [RICORRENTE] non è presente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore, Avv. Claudio Consales, svolge la relazione.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda in esame trae origine dalla comunicazione del 30.05.2017, pervenuta al COA di Avellino il 05.06.2017, con la quale la Cancelleria della prima Sezione Penale della Corte di Cassazione trasmetteva copia del ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] nell'interesse del sig. [AAA] con la seguente annotazione: *“Come disposto da questa Corte in data 26.05.2017, si trasmette, per quanto di competenza, copia del ricorso per Cassazione presentato dall'avv. [RICORRENTE] del foro di Avellino nell'interesse di [AAA]”*

Per effetto della detta segnalazione, il CDD di Napoli apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] formulando la seguente contestazione: *“violazione dell'art. 36 n. 1 codice deontologico, perché, pur non essendo iscritto all'albo degli avvocati Cassazionisti e, pertanto, in mancanza di titolo, presentava in data 20/10/2016 ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nei confronti del proprio assistito, sig. [AAA]. Fatti verificatisi il 20 ottobre 2016, data di arrivo del ricorso alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Firenze”*.

Nella difesa davanti al CDD l'incolpato si è giustificato parlando di mero errore materiale, nel senso che il ricorso in Cassazione sarebbe stato redatto dal cliente [AAA] che poi avrebbe inviato il materiale al difensore, affinché questi lo collazionasse, mediante scannerizzazione sulla propria carta intestata. Unitamente agli elementi di fatto redatti dal [AAA] e collazionati dal legale, il ricorrente avrebbe inviato una dichiarazione ove specificava che, sebbene l'atto fosse stato scritto e firmato dal difensore, doveva ritenersi proveniente dalla parte; e ciò, in quanto all'epoca dei fatti, era ancora possibile l'impugnazione di sentenze e decreti innanzi alla Suprema Corte da parte dell'imputato.

All'esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] per l'addebito ascritto, irrogava nei suoi confronti la sanzione della censura.

Nell'atto di impugnazione il ricorrente non articola specifici motivi di ricorso, ma opta per una trattazione unitaria nella quale, tra l'altro, richiama i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, sostiene, di aver indicato che il ricorso era stato redatto dall'assistito per quanto sottoscritto dal difensore e che sarebbe pertanto incorso in un errore materiale, consistente nell'errata collazione del fascicolo. Il ricorrente precisa di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dalla Corte di Cassazione, né di essersi presentato in udienza ovvero di aver inviato sostituti.

Al cospetto di tanto, il ricorrente sostiene che il CDD non avrebbe dovuto sanzionarlo con la censura, trattandosi di una misura capace di spiegare effetti gravi, preferendo, ove la sua condotta fosse ritenuta sanzionabile, una pena meno afflittiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il capo di incolpazione e la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli si fondano su una circostanza costituita dal fatto storico della presentazione e sottoscrizione da parte dell'avv. [RICORRENTE] di un ricorso per cassazione in data 20.10.2016, pur non essendo iscritto nell'albo degli avvocati cassazionisti.

Il fatto è previsto espressamente come violazione della norma disciplinare contenuta nell'art. 36, comma 1, CDF, che espressamente prevede: *“Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione”*.

Provata e incontestata da parte dell'avv. [RICORRENTE] la mancanza del titolo di cassazionista inevitabilmente la condotta espletata rientra nella fattispecie normativa indicata. Le giustificazioni offerte dall'incolpato nel giudizio davanti al CDD e riproposte nel presente giudizio di appello, sono del tutto inidonee a superare la prova documentale di un ricorso in cassazione presentato e sottoscritto, peraltro in via esclusiva, senza avere il titolo che poteva consentire l'attività svolta.

L'illecito disciplinare commesso non può ritenersi superato dalla dichiarazione dell'assistito secondo il quale nonostante il ricorso fosse stato scritto e firmato dall'avv. [RICORRENTE] doveva intendersi proveniente dalla parte medesima.

Una prova documentale non può essere superata dalle intenzioni, se passasse un principio del genere verrebbe meno qualsiasi certezza nei rapporti giuridici e processuali.

Ugualmente non si può riportare l'accaduto nell'errore materiale che per definizione sussiste in presenza di una svista o disattenzione che tuttavia non contrasta con l'iter logico – giuridico seguito. Nel caso in esame non sussistono due azioni o due argomentazioni differenti in cui una contrastando con l'altra evidenza la sicura svista o disattenzione in cui è incorso l'autore; qui si è in presenza di una sola azione quella di aver presentato e sottoscritto un ricorso in cassazione pur non avendo il titolo specifico, conseguentemente la condotta non può essere giustificata come errore materiale.

D'altronde valga in ordine alla valutazione della condotta tenuta dal ricorrente quanto già affermato dal CNF con la sentenza n. 163 del 17.07.2021 *“L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria”*.

Sulla sussistenza dell'illecito disciplinare in caso di presentazione di attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori in assenza di titolo, il CNF si è già pronunciato con la sentenza n. 242 del 03.12.2022, così statuendo: *“Costituisce illecito deontologico, per*

violazione dell'art. 36 cdf, il comportamento dell'avvocato non cassazionista che svolga attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori, seppure in uno ad avvocati abilitati."

Il ricorrente nell'atto di impugnazione si duole ancora per essere la sanzione della censura eccessiva.

La disciplina delle sanzioni è regolamentata dagli articoli 20, 21 e 22 del CDF.

Il secondo comma dell'art. 20 del CDF prevede che le violazioni riconducibili ai titoli II, III, IV, V, VI del CDF comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste.

La sanzione prevista in caso di violazione dell'art. 36, comma 1, inserito nel titolo II, è quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Nel caso in esame il CDD di Napoli ai sensi dell'art. 21 del CDF ha annoverato l'illecito disciplinare commesso tra le ipotesi di tenue gravità, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato, conseguentemente ai sensi del comma 3, lett. b, dell'art. 22 del CDF ha proceduto alla diminuzione della sanzione, comminando la censura in luogo della sospensione.

Per il criterio tassativo previsto dall'art. 22, comma 3, del CDF, il CDD di Napoli non poteva comminare una sanzione inferiore a quella della censura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 della legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/1934

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta l'appello proposto e conferma la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Girauda

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà